

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

(24 aprile 1994)

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno ventiquattro del mese di aprile, in Latina, Via Del Mare, presso il Garden Hotel,

avanti a me, dott.Claudio Maciariello, Notaio in Latina iscritto al Collegio Notarile di Latina, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti espressamente rinunciato, con il mio consenso e d'accordo tra loro,

sono presenti i signori:

- **MANZINI RENATO**, procuratore legale, nato a Roma l'8 maggio 1953 ed ivi domiciliato in Via Germanico n.85, codice fiscale MNZ RNT 53E08 H501S;
- **MANZO TOMMASO**, avvocato, nato a Vicenza il 13 gennaio 1948, domiciliato a Roma in Via Germanico n.85, codice fiscale MNZ TMS 48A13 L3400;
- **BARBARO CLAUDIO**, imprenditore, nato a Roma il 17 luglio 1955 ed ivi domiciliato alla Via Cassia n.1866, codice fiscale BRB CLD 55L17 H501f;
- **BONANNI ROMANO**, antiquario, nato a Pisa il 1° novembre 1929 ed ivi domiciliato in Via Di Valle Buia n.38, Località Castel Maggiore di Calci, codice fiscale BNN RMI 29S01 G702F;
- **ZACCHEO CARLO ALBERTO**, commercialista, nato a Roma il 2



marzo 1951 ed ivi domiciliato in Via Boncompagni n.93, codice fiscale ZCC CLL 51C02 H501N;

- FANELLO VITTORIO, imprenditore, nato a San Isidro (Buenos Aires Argentina) il 2 ottobre 1958, domiciliato a Monterosso (Calabro (CZ), Via Milite Ignoto n.147, codice fiscale FNL VTR 58R02 Z600B;

- BRIENZA LIVIA, professoressa, nata a Roma il 25 aprile 1954, e domiciliato a Roma, Via Italo Panattoni n.89, codice fiscale BRN LVI 54D65 H501Z;

- MARTINI LUIGI, pilota, nato a Capannori il 15 giugno 1949, domiciliato a Roma, Via G.Banti n.46, codice fiscale MRT LGU 49H15 B648B.

Detti componenti, tutti cittadini italiani, delle cui identità personali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, in forza del quale convengono e stipulano quanto segue:

- Articolo 1 -

E' costituita fra essi componenti una libera Associazione senza scopo di lucro denominata "Alleanza Sportiva Italiana", in sigla "A.S.I."

- Articolo 2 -

L'Associazione ha sede in Roma, Via Colli della Farnesina n.68.

- Articolo 3 -

L'Associazione è regolata, oltre che dal presente atto, dalle

norme contenute nello Statuto composto da numero trentasette (n.37) articoli, nel quale sono anche contenute tutte le norme di funzionamento e le altre indicazioni richieste dalla legge.

I costituiti mi consegnano il testo di detto Statuto che, previa lettura da me notaio datane ai componenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

- Articolo 4 -

Le parti dichiarano che le cariche sociali previste dall'allegato Statuto saranno nominate in sede di prima assemblea nazionale denominata convenzionalmente "Assemblea costituente", la quale si svolgerà in data odierna successivamente alla stipula del presente atto; assemblea alla quale, in deroga a quanto indicato nello Statuto, saranno ammessi per questa prima volta a partecipare con diritto di voto tutte le persone e gli enti che a giudizio insindacabile dei costituiti soci, sono ritenuti meritevoli in quanto si riconoscono negli scopi sociali ed ideali dell'associazione e sono interessati alla vita ed allo sviluppo della stessa. Detta assemblea provvederà altresì a ratificare o eventualmente a modificare lo statuto allegato al presente rogito. In deroga a quanto previsto nel medesimo Statuto, i costituiti nominano in via provvisoria e temporanea, sino alla nomina degli organi sociali in sede di prima assemblea costi-



tuate in data odierna, un Presidente dell'Associazione nella persona del costituito sig. Barbaro Claudio, al quale vengono transitoriamente attribuiti tutti i poteri di gestione e di legale rappresentanza dell'Associazione sino alla nomina degli organi come innanzi detto.

- Articolo 5 -

L'Associazione ha per oggetto quanto disposto nell'articolo 2 del citato Statuto sociale allegato al presente atto, che qui si richiama espressamente.

- Articolo 6 -

Al fine di dotare l'Associazione di un fondo cassa immediato, i componenti conferiscono all'Associazione medesima la somma di lire diecimila ciascuno, da valere come quota sociale annuale, per un totale complessivo di lire ottantamila.

I componenti si danno reciprocamente atto che tale somma è già stata interamente versata nelle casse sociali.

- Articolo 8 -

Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della costituita Associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono con me notaio.

Consta di due fogli scritti in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su pagine cinque e quanto nella presente sesta.

STATUTO

Art.1

E' costituita una libera associazione senza scopo di lucro denominata "Alleanza ⁽¹⁾Italiana Sportiva", in sigla "A.⁽²⁾I.S." con sede in Roma, Via ⁽³⁾Orti della Farnesina n.68.

Art.2

L'Associazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo, tra tutti i cittadini, della pratica sportiva nelle varie forme agonistiche, formative e ricreative; di promuovere attività svolte all'impiego del tempo libero valorizzando ogni aspetto sociale, culturale e ambientale; di assumere iniziative a favore degli anziani, dei portatori di handicap e dei tossicodipendenti, anche attraverso apposite strutture di volontariato.

L'Associazione non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e potrà solo marginalmente compiere le predette attività qualora siano finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

SOCI

Art.3

I soci possono essere:



- a) soci ad honorem
- b) soci individuali
- c) soci collettivi.

Art.4

I soci ad honorem sono nominati dal Comitato Nazionale e sono scelti tra le persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione o dello Sport e del volontariato.

Art.5

Sono soci individuali tutti i dirigenti centrali e periferici dell'Associazione appositamente eletti o nominati secondo le norme statutarie e regolamentari.

Art.6

Sono soci collettivi società sportive, circoli culturali, centri ricreativi e sociali, associazioni di volontariato che ne facciano domanda e che rispettino le norme stabilite dall'apposito regolamento organico.

Art.7

Tutte le cariche dirigenziali e di componente di organi collegiali, elettive e di nomina, sono di regola onorifiche e gratuite, ad eccezione di quella di Segretario generale e di Segretario amministrativo e delle indennità di carica e di funzione stabilite dalla Direzione Centrale.

ORGANI CENTRALI

Art.8

Sono organi centrali dell'A.:

- 1) L'Assemblea Nazionale
- 2) Il Comitato Nazionale
- 3) Il Presidente del Comitato Nazionale
- 4) La Direzione Centrale
- 5) Il Presidente dell'A.
- 6) Il Segretario Generale
- 7) Il Segretario Amministrativo
- 8) Il Collegio dei Revisori Contabili
- 9) Il Collegio dei Probiviri

Art.9

L'Assemblea Nazionale è l'organo supremo dell'As
in sessione elettiva ogni quattro anni a decorrenza
tante dell'aprile 1994, in sessione non elettiva
il primo biennio successivo alla sessione elettiva
non elettiva potrà comunque provvedere alla sostituzione
di organi dimissionari deceduti o comunque decaduti.
L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente
nei modi e termini dello Statuto e del regolamento.
L'Assemblea Nazionale può essere altresì convocata
nei casi previsti e regolamentati dallo Statuto -in
oltre dal Presidente del Comitato Nazionale a richiesta
di 3/4 dei componenti del Comitato Nazionale con



7 Comm

la Direzione centrale. Altresi può essere convocata dal Presidente dell'Ente sempre a richiesta dei 3/4 dei componenti degli organi anzidetti o qualora i 3/4 dei soci collettivi, in regola con le iscrizioni e le affiliazioni, almeno da due anni, ne facciano richiesta.

Partecipano all'Assemblea Nazionale:



- a) i Presidenti delle strutture collettive previste dall'art.6
- b) i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali
- c) i componenti il Comitato Nazionale, la Direzione Centrale, il Presidente, il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo
- d) i delegati dei Comitati Regionali e Provinciali

Partecipano all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto:

- a) i componenti il Collegio dei revisori contabili
- b) i componenti del Collegio dei probiviri.

Art.10


L'Assemblea Nazionale definisce i programmi e gli orientamenti dell'attività dell'A. in relazione alle finalità istituzionali.

- Approva le modifiche dello Statuto, salvo deroghe circostanziate al Comitato Nazionale.

- Elegge:

- 10 componenti della Direzione Centrale ed il Presidente dell'A.
- 18 componenti del Comitato Nazionale ed il Presidente del Comitato stesso
- 4 componenti del Collegio dei revisori contabili (2 effettivi e 2

Alberto Paolo Linea Bruno



memoria

supplenti) ed il Presidente del Collegio stesso.

- 4 componenti il Collegio dei Protiviri oltre il Presidente del Collegio stesso
- Il Segretario Generale
- Il Segretario Amministrativo.

Detti organi durano in carica quattro anni e vengono rinnovati con l'Assemblea Nazionale elettiva fermo restando il disposto di cui all'art.9.

Art.11

L'assemblea Nazionale si considera validamente costituita con la partecipazione di 2/3 degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

Art.12

Ai fini della partecipazione all'assemblea nazionale ai Presidenti delle società sportive, in regola con le affiliazioni e i versamenti delle quote di affiliazione, viene attribuito un numero di voti in base ai requisiti determinati dal regolamento organico dell'assemblea.

COMITATO NAZIONALE

Art.13

Il Comitato Nazionale si compone:

- a) dal Presidente del Comitato Nazionale eletto dall'Assemblea Nazionale
- b) dai 18 membri eletti dall'Assemblea Nazionale



Handwritten signature or initials on the left margin.

- c) dal presidente dell'Associazione
- d) dai componenti la Direzione Centrale
- e) dai Presidenti dei Comitati Regionali
- f) dal Segretario Generale del Centro
- g) dal Segretario Amministrativo.

Partecipano altresì al Comitato Nazionale senza diritto di voto:

- a) i componenti il Collegio dei Revisori contabili
- b) i componenti del Collegio dei Probiviri
- c) i Delegati Regionali di nomina della Direzione Nazionale
- d) i Presidenti delle Commissioni Nazionali
- e) i soci ad honorem

Art.14

Il Comitato Nazionale

- emana e modifica il regolamento organico
- approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo dell'A.
- delibera congiuntamente alla Direzione Centrale la convocazione straordinaria dell'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei 3/4 degli Organi congiunti
- approva i programmi di attività predisposti dalla Direzione Centrale, in linea con i deliberanti dell'Assemblea Nazionale.

Vertical handwritten text on the left margin.

Il Comitato Nazionale è convocato almeno due volte l'anno in sessione ordinaria e in via straordinaria su richiesta di almeno 2/3 dei componenti aventi diritto al voto.

Handwritten notes or initials at the bottom of the page.



Il Comitato Nazionale si considera validamente costituito con la partecipazione del 51% degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

Art.15

Il Presidente del Comitato Nazionale

- convoca nei modi e termini dello Statuto e del regolamento l'Assemblea Nazionale
- convoca, almeno due volte l'anno in sessione ordinaria il Comitato Nazionale
- dirige ed organizza i lavori del Comitato Nazionale

DIREZIONE CENTRALE

Art.16

La Direzione Centrale è composta da 10 membri eletti dall'Assemblea Nazionale, dal Presidente dell'Associazione eletto dalla Assemblea Nazionale. Su proposta del Presidente elegge 2 vice-presidenti e attribuisce agli stessi compiti e funzioni,

Provvede all'assegnazione degli incarichi operativi fra i suoi componenti e provvede altresì alla nomina dei delegati Regionali e Provinciali.

Ratifica o respinge l'affiliazione dei soci collettivi e le elezioni

dei loro organi. DURA IN FORZA QUATTRO ANNI FINO ALLA CELEBRAZIONE

DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA -

Art.17

Partecipano alla Direzione Centrale oltre i componenti ed il Presidente

Convoca e dirige la Direzione Centrale.

Garantisce tramite il Segretario Generale la corretta applicazione dei deliberati presi dagli Organi.

Propone la nomina di Delegati straordinari degli organi periferici; congiuntamente con il Segretario Amministrativo è depositario e responsabile dei beni dell'Ente, compreso il patrimonio sociale e gli apporti di terzi e dei soci.

Dura in carica quattro anni fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva. In caso di vacanza o impedimento è sostituito dai Vicepresidenti.

SEGRETARIO GENERALE

Art.21

Il Segretario Generale è eletto dall'Assemblea Nazionale; partecipa di diritto al Comitato Nazionale e - con solo voto consultivo - alla Direzione Centrale. Garantisce la funzionalità della struttura tecnico-operativa e degli uffici. E' altresì capo del personale e propone alla Direzione Centrale in merito ai compiti ad esso affidati. Controfirma e provvede all'esecuzione delle delibere della Direzione Centrale.

Dura in carica quattro anni fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Art.22

Il Segretario Amministrativo è eletto dall'Assemblea Nazionale.

E' responsabile dell'andamento contabile ed amministrativo dell'Associazione. E' cointestatario con il Presidente dell'Associazione di conti e depositi intestati all'Associazione stessa.

Di concreto con il Presidente e sentito il Segretario Generale predispone e redige i bilanci da sottoporre all'approvazione degli Organi competenti.

E' altresì tenutario e responsabile delle scritture amministrativa e contabili dell'Associazione.

DURA IN CARICA QUATTRO ANNI, FINO ALLA CELEBRAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA -

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Art.23

Il Collegio dei Revisori contabili che si compone di due membri effettivi, due supplenti e del Presidente del Collegio stesso, tutti eletti dalla Assemblea Nazionale, esercita il controllo di legittimità sulla gestione amministrativa dell'Associazione, con poteri di ispezione e controllo.

Il Presidente del Collegio, che deve essere iscritto all'albo dei Revisori contabili, riferisce annualmente al Comitato Nazionale in merito alla gestione amministrativa dell'Associazione.

Il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori non possono ad alcun titolo assumere incarichi dall'Associazione.

Dura in carica 4 anni fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.24

Il Collegio dei Probiviri è composto di quattro membri (2 effettive e 2 supplenti) oltre il Presidente del Collegio stesso, tutti eletti dall'Assemblea Nazionale.

E' competente a dirimere tutte le controversie insorte tra gli associati e/o tra questi e l'Associazione, altresì giudica in merito a questioni disciplinari. Il Collegio è validamente composto solo con la presenza di almeno due membri oltre il Presidente, decide a maggioranza dei suoi componenti nel rispetto dei principi dei vigenti codici e dell'ordinamento sportivo, comunque secondo giustizia ed equità.

Ogni decisione presa dal Collegio è definitiva salvo quelle inerenti l'espulsione o la sospensione per un periodo superiore ai 60 giorni, che devono essere ratificate dalla Direzione Centrale.

Il Collegio deve giudicare entro 30 giorni dal deferimento; per una sola volta il Presidente può posporre la decisione - per supplemento di istruttoria - fino ad un termine massimo di 60 giorni.

Il Presidente ed i componenti del Collegio dei Probiviri non possono ad alcun titolo assumere incarichi dall'Associazione.

Dura in carica 4 anni fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.

ORGANI PERIFERICI

Art.25

Sono organi periferici dell'Associazione, i Comitati Regionali, Provinciali e i Fiduciari comunali.

Gli organi periferici dell'Associazione possono essere costituiti in tutte le Regioni, Province, Stati Esteri e Comuni.

I Comitati Regionali coordinano l'attività degli altri organi periferici e delle Società Sportive Associate di competenza territoriale, secondo i programmi stabiliti dal Comitato Nazionale.

Art.26

Gli organi periferici provvedono:

- a promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- ad attuare nel territorio di loro competenza i programmi di attività dell'Associazione;
- a rappresentare l'Associazione presso le autorità sportive ed amministrative delle Regioni, degli Enti locali e degli Stati Esteri.

Art.27

I Comitati periferici sono diretti da un Presidente eletto dai soci collettivi, di cui all'art.6. Nelle zone dove non esistono le condizioni per tale elezioni la Direzione Centrale deve nominare un proprio Delegato.

I Comitati periferici sono formati, oltre che da un Presidente da 4 a 6 membri appositamente nominati. Nei Comitati Regionali, i Presidenti Provinciali fanno parte di diritto del Comitato stesso.

I Fiduciari Comunali sono nominati dalla Direzione Centrale su proposta

dei rispettivi Comitati Provinciali.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.28

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni del Centro;
- dalle quote sociali;
- dai proventi del tesseramento;
- dal contributo del CONI e di altri enti pubblici;
- da eventuali donazioni o lasciti.

Non avendo l'Associazione scopo di lucro, gli eventuali avanzi di gestione annuale sono da destinarsi ai fini istituzionali.

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria, con la maggioranza degli aventi diritto a voto.

Con la stessa deliberazione di scioglimento e con la stessa maggioranza viene stabilita la destinazione del patrimonio del Centro che salvo altre disposizioni viene distribuito fra tutti i soci.

Art.29

L'anno sportivo e quello finanziario hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

SEGNI DISTINTIVI

Art.30

Tutti i segni distintivi dell'Associazione sono caratterizzati dai colori bianco, rosso e verde su fondo azzurro.

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

Art.31

E' incompatibile la qualità di socio dell'Associazione con l'assunzione della stessa qualità presso altri Enti che svolgono attività analoga a quella dell'Associazione, fatti salvi i soci ad Honorem.

E' comunque incompatibile la qualifica di socio o di dirigente - sia eletto che nominato - dell'Associazione con l'aver riportato condanne penali per reati infamanti e comunque aver tenuto o tenere comportamenti contrari a principi ispiratori dell'etica sportiva.

Art.32

La cariche di componente la Direzione Centrale, di Segretario Generale, di Segretario Amministrativo dell'Associazione, sono incompatibili tra loro e con qualsiasi altra carica dirigenziale, centrale e periferica, prevista dal presente Statuto.

Il Comitato Nazionale può disporre in casi eccezionali deroghe motivate alle incompatibilità relative alle cariche di componente la Direzione Centrale.

Art.33

La qualità di socio si perde per il mancato pagamento, nel termine indicato dal Regolamento Organico, della quota annuale stabilita dalla

Direzione Centrale.

Il socio individuale che ricopra cariche direttive centrali e periferiche decade dalle stesse per mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è componente.

La qualità di socio si perde per dimissioni o per espulsione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.34

Tutte le controversie di qualsiasi natura tra gli associati, tra questi e l'Associazione ed i suoi organi sono rimesse al giudizio del Collegio dei Probiviri, con divieto di adire la magistratura ordinaria, salvo l'espreso consenso della Direzione Centrale, cui va rivolta apposita istanza.

E' fatto divieto assoluto di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per contestare provvedimenti disciplinari.

La violazione di tali divieti può comportare l'espulsione.

Art.35

Per l'attuazione del presente Statuto, il Comitato Nazionale provvede all'emanazione del Regolamento Organico e di altri regolamenti relativi a settori particolari.

Art.36

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione a maggioranza qualificata (due terzi dei voti validamente

espressi) o ai sensi dell'art.9 del presente Statuto.

NORMA TRANSITORIA

Art.37

I partecipanti all'Assemblea costituente che ⁽⁴⁾ approverà il presente Statuto ⁽⁵⁾ provvederanno all'elezione degli Organi statutariamente previsti.

- (1) dele "Italiane Sportive" ed de "Sportive Italiane".
- (2) dele "I.S." ed de "S.I."
- (3) dele "Orti" ed de "Colli".
- (4) dele "approvera" ed de "retifica"
- (5) dele "provvederemo" ed de "provvedono"

Renato L...
Carlo...
Carlo...

Carlo Alberto Zaccaro
Roberto...
Edoardo...
Giuseppe...
Luigi...
Antonio...



F.TO: RENATO MANZINI

TOMMASO MANZO

CLAUDIO BARBARO

CARLO ALBERTO ZACCHEO

ROMANO BONANNI

VITTORIO FANELLO

LIVIA BRIENZA

MARTINI LUIGI

CLAUDIO MACIARIELLO Notaio (vi é il sigillo)

Copia conforme all'originale ed ai suoi allegati, i
più fogli muniti delle prescritte firme, nei miei reggii.

Si rilascia per uso *Conservato*
datine, 4/7/2000

